



# COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

## DELIBERAZIONE N. 46 DEL 27/12/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016).**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presente	Assente
Masneri Luca	X	
Mossini Luciano	X	
Calvi Piergiacomo Mario	X	
Tonini Michele	X	
Fioletti Carla	X	
Moratti Silvio	X	
Peduzzi Angelo	X	
Casatti Siro	X	
Carettoni Francesco	X	
Moles Ivan	X	
Ramus Christian	X	
Albertelli Ivan Ferdinando	X	
Savardi Sebastiano	X	
Totale	<b>13</b>	

Assessori esterni

	Presente	Assente
Rivetta Luca	X	
Boninchi Roberto	X	
Totale	<b>2</b>	<b>//</b>

Partecipa il segretario comunale, **Dott. Matteo Ausiliari**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti il **Sindaco, Dott. Luca Masneri**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al **N. 5** dell'ordine del giorno.

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 27/12/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016).**

**Il Sindaco** introduce l'argomento in oggetto spiegando che in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) l'ente deve provvedere entro il 31/12 di ogni anno alla analisi periodica dell'assetto complessivo delle società (sotto qualsiasi forma giuridica da esse rivestite) in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al fine di verificarne i presupposti di legge che ne consentono il mantenimento. Ricorda all'assemblea quali sono le partecipazioni detenute dal Comune e quali sono i dati da verificare ai sensi di legge. Ricorda che per quanto riguarda le quote possedute nel Consorzio della Castagna di Vallecamonica (ex partecipazione diretta) lo scorso anno si deliberò la sua dismissione in quanto i presupposti di legge per il loro mantenimento non erano rispettati; notizia il CC della vendita delle quote.

**Il Cons. Ivan Moles** chiede contezza di alcuni dati relativi ad alcune partecipazioni possedute dal Comune relativamente ai quali risponde il Sindaco.

Dopodiché,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP);

**VISTO** inoltre il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante *Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175* (Decreto correttivo);

**PRESO ATTO** che:

- la sopracitata normativa prevede numerosi adempimenti volti a ricondurre le partecipazioni societarie ad una logica di razionalizzazione in linea con le finalità istituzionali degli enti;
- in particolare, l'art. 24 del nuovo testo normativo ha previsto che ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con atto motivato, la *ricognizione delle partecipazioni societarie possedute* alla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico e detto provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014, n. 190;

**PRESO ATTO**, inoltre, che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede inoltre che "*fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*";

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 20, le situazioni che determinano la necessità di un intervento di riassetto sono così individuate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4; **ATTESO**, pertanto, che il provvedimento di razionalizzazione deve individuare le partecipazioni in società:

1) che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, del TUSP. Le attività ammesse previste dall'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2, del TUSP;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Le partecipazioni ammissibili comprendono anche quelle previste dall'art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo, che dispone: *"sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili"*;

2) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP);

3) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c);

4) che abbiano conseguito, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (art. 20, comma 2, lett. d) e art. 26, comma 12-*quinquies*, TUSP, introdotto dal Decreto correttivo);

5) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e);

6) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP (art. 20, comma 2, lett. g);

**CONSIDERATO** che le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato (ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) con deliberazione consiliare n. 24 del 14/07/2015;

**RICHIAMATA** altresì la ricognizione straordinaria delle partecipazioni comunali ai sensi l'art. 24 dello stesso Testo Unico approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 11/10/2017;

**DATO ATTO** che nel corso nel 2019 si è provveduto alla dismissione della partecipata Consorzio della Castagna così come previsto nella deliberazione di C.C.36/2018.

**ATTESO** che il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali è stato predisposto in conformità con i criteri sopra indicati;

**VISTO** il *Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali* allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** che il presente provvedimento rientri nella competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL, e dell'art. 10 del TUSP;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dai competenti responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

**CON VOTI** favorevoli n. 13, contro ed un astenuto nessuno ,su n. 13 presenti,

### **DELIBERA**

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1. **di approvare** - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico sulle Società a Partecipazione pubblica (TUSP) - il *Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali* allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto del mantenimento di tutte le partecipazioni possedute per le motivazioni espresse nelle schede;
2. **di dare atto** che nel corso nel 2019 si è provveduto alla dismissione della partecipata Consorzio della Castagna così come previsto nella deliberazione di C.C.36/2018.
2. **di demandare** alla Giunta ed ai Responsabili di Servizio tutte le azioni conseguenti all'attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione di cui al punto precedente;
3. **di trasmettere** la presente delibera a tutte le società partecipate, anche in via indiretta;
4. **di rendere disponibile** il piano di razionalizzazione periodica testé approvato alla Struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art.15 del TUSP;
5. **di inviare** copia della presente delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. **di demandare** all'ufficio competente gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;

**COMUNE DI EDOLO**  
PROVINCIA DI BRESCIA  
**PARERE RILASCIATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49.1 E 147-bis DEL D.LGS. 267/00 E S.M.I. E DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI COMUNALE**

**Proposta di deliberazione della Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2019**

Li, 19/12/2019

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA).**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267**

**REGOLARITA' TECNICA**

In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere  
( X ) Favorevole                      ( ) Contrario in quanto \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Conti Chiara

**REGOLARITA' CONTABILE**

In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere  
( X ) Favorevole                      ( ) Contrario in quanto \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Conti Chiara

( ) Il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

**ATTO DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

Il Responsabile dell'Area ASSUME L'IMPEGNO DI SPESA ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 31, comma 5, del vigente Regolamento di Contabilità dell'ente.

Eserc. Finanz.	2017	Impegno	Importo	Capitolo	PdC finanz.


Edolo,

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Chiara Conti

Il Sindaco  
Dott. Luca Masneri



Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo Ausiliari



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì ~~11 FEB. 2020~~



L'Esecutore amministrativo  
Clara Parolari



---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.



Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo Ausiliari

